

- monitorare costantemente le disponibilità di tesoreria al fine di garantire le risorse necessarie al finanziamento degli investimenti strutturali già effettuati;

Alla luce di quanto su esposto, con le raccomandazioni che precedono, il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione del Bilancio d'esercizio 2009 del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

Roma, 22 giugno 2010

I REVISORI



Pres. Raffaele Squitieri

Cons. Dante D'Alessio

Dott. Pompeo Pepe

Dott. Carlo Tixon

Avv.to Paolo Leopardi



PAGINA BIANCA

CONI SERVIZI SPA

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 26/2011.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 12 aprile 2011;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito nella legge 8 agosto 2002, n. 178, con cui la CONI Servizi S.p.A. è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

visti i bilanci della Società suddetta, relativi agli esercizi finanziari 2008-2009, nonché le annesse relazioni, trasmesse alla Corte dei conti in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Presidente di Sezione Giorgio Putti e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della CONI Servizi S.p.A. per gli esercizi 2008-2009;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei bilanci — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della

relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i bilanci per gli esercizi 2008-2009 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della CONI Servizi S.p.A. l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE
Giorgio Putti

PRESIDENTE
Ernesto Basile

Depositata in Segreteria il 20 aprile 2011.

IL DIRIGENTE
(Dottoressa Luciana Troccoli)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELLA CONI SERVIZI S.P.A. PER GLI
ESERCIZI 2008 e 2009

S O M M A R I O

1. Premessa	Pag. 283
2. IL QUADRO ORDINAMENTALE	» 284
2.1 L'ordinamento dello sport e la funzione di Coni Servizi S.p.A.	» 284
2.2 Compensi agli organi	» 286
2.3 Adeguamento alle disposizioni della legge finanziaria ...	» 288
3. I contratti di servizio per gli anni 2008 e 2009	» 291
4. La struttura organizzativa e le risorse umane	» 292
4.1 La struttura aziendale	» 292
4.2 Le risorse umane	» 294
5. I RISULTATI CONTABILI DELLA GESTIONE 2008 E 2009 .	» 299
5.1 Stato patrimoniale attivo	» 299
Immobilizzazioni immateriali	» 301
Immobilizzazione materiali	» 303
Immobilizzazioni finanziarie – Partecipazioni azio- narie	» 304
Crediti	» 304
5.2 Stato patrimoniale passivo	» 306
Patrimonio netto	» 307
Fondo Rischi ed Oneri	» 308
5.3 Conto economico 2008 e 2009	» 311
Ricavi	» 312
Costi	» 314
6. Considerazioni conclusive	» 319

PAGINA BIANCA

1. PREMESSA

La Corte riferisce con la presente relazione sulla gestione finanziaria per gli esercizi 2008 e 2009 di CONI Servizi S.p.A., soggetto giuridico costituito per l'espletamento dei compiti dell'ente pubblico CONI in esecuzione dei programmi e delle linee guida individuate dallo stesso CONI.

Le modalità del controllo sono quelle previste dall'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, che, come è noto, costituisce diretta attuazione dell'art. 100 della Costituzione e che, oltre ad istituire la Sezione, ha adottato un compiuto sistema di norme per il controllo e la conseguente funzione di referto al Parlamento.

Il precedente referto è stato pubblicato in Atti parlamentari XVI Leg., Doc. XV, n. 26.

2. IL QUADRO ORDINAMENTALE

2.1. L'ordinamento dello sport e la funzione di Coni Servizi S.p.A.

Il contesto normativo di riferimento per gli esercizi 2008 e 2009 oggetto della presente relazione è individuato nel decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, nel decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, che ha modificato ed integrato il precedente decreto, negli artt. 4 e 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, nel decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, nonché nell'art. 30-bis, comma 4 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

La riforma dell'Ente CONI si colloca nel quadro evolutivo delle strutture operative della pubblica amministrazione e viene completata con gli artt. 4 e 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, che introduce una separazione delle funzioni pubbliche e strategiche intestate all'Ente CONI dalle funzioni strumentali riservate alla CONI Servizi S.p.A.

La CONI Servizi S.p.A. è succeduta in tutti i rapporti attivi e passivi già facenti capo all'ente pubblico Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

Il patrimonio immobiliare dell'Ente CONI, sulla base della legge costitutiva della CONI Servizi S.p.A., è stato completamente trasferito a quest'ultima.

La missione della CONI Servizi S.p.A. è quella di creare valore per lo sport italiano:

- migliorando l'efficienza nella gestione del mandato conferito dal CONI;
- consentendo al CONI di poter destinare maggiori contributi economici alle Federazioni Sportive Nazionali;
- fornendo alle Federazioni Sportive Nazionali servizi ad alto valore aggiunto;
- sviluppando il proprio know-how nel campo dello sport e delle discipline associate;
- valorizzando il proprio patrimonio di risorse professionali e materiali.

La CONI Servizi, inoltre, gestisce i Centri Nazionali di Preparazione Olimpica, la Scuola dello Sport, l'Istituto di Medicina e Scienza per lo Sport; fornisce consulenza per l'impiantistica

sportiva di alto livello e sviluppa il progetto di riqualificazione del Parco del Foro Italico, il più importante parco tematico sportivo in Italia.

I rapporti tra Ente CONI e la Società CONI Servizi sono regolati da un contratto di servizio stipulato fra le due strutture, mediante il quale l'Ente CONI— in base agli obiettivi da raggiungere ed ai risultati dell'attività di amministrazione e promozione dello sport in Italia, in considerazione delle competenze e dei fini istituzionali ad esso demandati ex lege —definisce le prestazioni che la Società deve fornire ai fini del conseguimento dei suddetti obiettivi e risultati.

La radicale distinzione delle competenze operative si inquadra nella cosiddetta depatrimonializzazione del CONI, cui permane una funzione di indirizzo, promozione, organizzazione e regolazione, mentre al nuovo soggetto strumentale è riservata l'attività gestoria.

Il potere dell'Ente CONI in merito alla designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società è disciplinato dalla legge 178/2002 che non prevede espressamente limiti di incompatibilità con altre cariche ricoperte presso l'Ente CONI.

Sul punto, nell'art. 34 bis della legge 9 marzo 2006 n.80, di conversione del D.L. 10 gennaio 2006 n. 4, - a parziale modifica dell'art. 8, comma 4, della legge n. 178/2002 - è stato statuito che "al fine di garantire il coordinamento e la sinergia delle funzioni della Società con quelle dell'Ente, le rispettive cariche di vertice possono coincidere".

2.2 Compensi agli organi

L'azionista, in data 8 luglio 2008, in sede di assemblea ed in fase di nuova nomina degli organi sociali, ha stabilito le indennità spettanti al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai Consiglieri, al Presidente del Collegio dei Sindaci ed ai membri del Collegio dei Sindaci nelle misure sottoindicate.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	Fino al 7 luglio 2008	Dall'8 luglio 2008	Differenza
Presidente	60.000 euro	38.000 euro	- 22.000 euro
Consiglieri	40.000 euro	25.000 euro	- 15.000 euro

Il presidente percepisce, inoltre, il trattamento variabile ai sensi dell'art. 2389, comma 3 c.c. in virtù delle deleghe a lui assentite. Dal 21 luglio 2005 tale trattamento era pari ad euro 40.000 annui. A far data dal 16 settembre 2008 il consiglio di amministrazione ha adeguato il suddetto trattamento ad euro 65.000 in virtù di ulteriori nuove deleghe conferite al Presidente.

Il consigliere di amministrazione che riveste la qualifica di amministratore delegato, ha percepito, nel corso degli esercizi 2008 e 2009, lo stipendio di dirigente della Coni Servizi s.p.a., pari ad euro 245.330. In relazione a tale circostanza, ha rinunciato all'indennità fissa prevista quale amministratore delegato (art. 2389, I e II comma, c.c.), mentre ha mantenuto l'indennità variabile (pari ad euro 50.000) prevista per le deleghe a lui conferite (art. 2389, III comma, c.c.). In totale, i compensi dallo stesso percepiti come in precedenza esplicitato ammontano ad euro 295.330.

COLLEGIO SINDACALE	Fino al 7 luglio 2008	Dall'8 luglio 2008	Differenza
Presidente Collegio Sindaci	48.000 euro	25.000 euro	- 23.000 euro
Membri Collegio Sindaci	33.600 euro	18.000 euro	- 15.600 euro

In altri termini, al Presidente del Consiglio di Amministrazione è stata disposta l'assegnazione di un compenso fisso annuo lordo pari a € 38.000; per ciascuno degli altri

Consiglieri un compenso fisso annuo lordo pari a € 25.000; al Presidente del Collegio dei Sindaci un compenso fisso annuo lordo pari a € 25.000 ed agli altri sindaci un compenso fisso annuo lordo pari a € 18.000.

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale assiste un magistrato della Corte dei conti al quale non è corrisposto alcun compenso.

La società Coni Servizi S.p.A., sentito l'azionista, si è dotata, per la definizione e la misurazione degli obiettivi annuali da assegnare al vertice della società medesima, e, più in generale, per l'impostazione dell'architettura metodologica che regoli il sistema di incentivazione, di un Comitato per le remunerazioni.

Tale Comitato, composto da tre membri, è stato istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 febbraio 2005 con il compito di formulare proposte al Consiglio per la determinazione dei sistemi di retribuzione variabile riferiti ai consiglieri con deleghe di funzioni, mantenendo all'interno dell'organo amministrativo ogni potere decisionale e di supportare l'Amministratore Delegato nell'impostazione dell'architettura metodologica dei sistemi di retribuzione variabile riservati all'alta direzione.

Per la composizione del Comitato, in considerazione della sua natura e dei compiti attribuiti, d'intesa con l'azionista, è stato nominato un Consigliere della società e due membri esterni. Ai suddetti componenti è stato, altresì, riconosciuto un compenso annuo forfetario ed onnicomprensivo pari a € 6.000.

In data 8 luglio 2008 il Consiglio di Amministrazione ha confermato l'operatività del Comitato per le remunerazioni, assegnando allo stesso i compiti e le attribuzioni già disposte con la suddetta delibera del 17 febbraio 2005.

La determinazione della remunerazione di risultato dei titolari delle funzioni dell'alta direzione della Società si fonda sulla definizione di obiettivi e sulla valutazione del grado di raggiungimento degli stessi. Tali obiettivi e i criteri di misurazione del loro raggiungimento sono stati definiti con i seguenti documenti trasmessi dal Comitato per le remunerazioni al Consiglio di Amministrazione: nota per il Consiglio di Amministrazione del 31 gennaio 2008 e del 10 giugno 2009; nota per il Consiglio di Amministrazione del 10 marzo 2009 e del 22 luglio 2010. Al riguardo questa Corte raccomanda di monitorare siffatte metodiche al fine di adeguarle costantemente alle migliori pratiche rinvenibili nell'ambito dell'azionariato pubblico.

2.3 Adeguamento alle disposizioni della legge finanziaria

L'art. 3, comma 12, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) statuisce che le amministrazioni pubbliche statali che detengono, direttamente o indirettamente, il controllo di società, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, devono, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedere ad adottare le seguenti determinazioni con riferimento al consiglio di amministrazione delle ripetute società:

- ridurre il numero dei componenti degli organi societari a tre, qualora composti, allo stato attuale, da più di cinque membri, ed a cinque, se attualmente costituiti da più di sette membri. In proposito si segnala che il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione di Coni Servizi è sempre stato pari a cinque unità per cui non si è reso necessario alcun intervento di adeguamento alla suddetta previsione normativa.
- sopprimere la carica di vice - presidente eventualmente contemplata dagli statuti, ovvero prevedere che la carica medesima sia mantenuta esclusivamente quale mera modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, senza, peraltro, alcun titolo a compensi aggiuntivi. Anche a tale riguardo non si è reso necessario alcun adeguamento da parte di Coni Servizi atteso che, nell'ambito dello statuto della società de qua, non è contemplata la figura del vice - presidente;
- eliminare la previsione di gettoni di presenza per i componenti degli organi societari, laddove esistenti, nonché limitare la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta ai casi strettamente necessari. Con riferimento a tale ultima disposizione, poiché il proprio statuto risulta conforme alla disposizione de qua, non essendo previsti gettoni di presenza per i componenti gli organi societari, Coni Servizi non ha apportato alcuna modifica allo statuto medesimo.

Il comma 14 dell'art. 3 della legge finanziaria 2008 non trova applicazione nei confronti della Coni Servizi s.p.a, in quanto le azioni della società sono direttamente detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 44 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) fissa un tetto massimo con riferimento al trattamento economico omnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui